



COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

# Regolamento per la determinazione delle rette della Residenza Assistita

approvato con  
Deliberazione di Consiglio Comunale  
n. 49 del 30/06/2005



## Regolamento per la determinazione delle rette della Residenza Assistita

### **ART. 1** **Finalità**

Il Comune di Bientina riconosce come fondamentale nell'ambito della comunità locale la promozione e la tutela dei diritti degli anziani e della loro qualità della vita impegnandosi a realizzare una rete di servizi territoriali così come previsto nell'Accordo per la sperimentazione della gestione in forma associata ed integrata dei programmi e delle attività in campo sociale e socio sanitario rivolte agli anziani nell'ambito territoriale del Comune di Bientina, siglato tra il Comune di Bientina, la Società della Salute della Valdera e l'ASL 5, recepito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 30.03.2005 e che si intende integralmente richiamato.

### **ART. 2** **Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina, con riferimento ai cittadini residenti nel Comune di Bientina, nel rispetto di quanto stabilito dal citato accordo, in particolare dal punto n. 4 nonché dagli atti ad esso collegati, l'ammontare della retta e i rapporti tra il Comune, l'utente e il gestore.

### **ART. 3** **Determinazione della retta e rapporti con il gestore**

In attuazione a quanto previsto dagli atti richiamati dagli artt. 1 e 2 del presente Regolamento, tenuto conto che il Comune di Bientina dispone di agevolazioni economiche sui costi dei posti della Residenza Assistita, la retta a carico dei cittadini residenti nel Comune di Bientina viene determinata, per il corrente anno, in euro 800 (ottocento) mensili e dovrà essere versata direttamente al Comune.

La retta dovrà essere pagata dall'ospite o, in compartecipazione per l'eventuale quota, dai familiari obbligati individuati da parte degli Organi competenti al momento dell'impegnativa di inserimento, entro il giorno 15 del mese successivo.

Trascorso inutilmente tale termine, decorrono gli interessi di mora, pari al tasso ufficiale maggiorato del tre per cento e il Comune può porre in essere tutti gli atti necessari e opportuni per il recupero di tutte le somme.



Il Comune provvederà a regolare i rapporti economici con il gestore secondo i termini e le modalità previste nella relativa convenzione.

Il Responsabile del Servizio, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alla Giunta Municipale una relazione in merito all'andamento della gestione della struttura.

Contestualmente all'approvazione della Relazione di cui al precedente comma, la Giunta Municipale, tenuto conto dei costi, provvede a determinare, per l'anno successivo, l'ammontare della retta mensile. Per coloro che sono già inseriti, l'eventuale aumento della retta non potrà essere

superiore all'aumento dell'indice ISTAT e, in caso di rinnovo contrattuale, all'indice dell'incremento del costo del lavoro.

## **ART. 4**

### **Soggetti obbligati al pagamento della retta di ricovero**

L'utente è tenuto al pagamento della retta così come definita al precedente articolo, con l'intero ammontare dei suoi redditi, fatta salva la conservazione di una quota del proprio reddito, necessaria a far fronte alle piccole spese personali, nel limite massimo stabilito, annualmente, con apposito atto della Giunta Municipale, contestuale alla determinazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

I soggetti tenuti agli alimenti dell'anziano saranno chiamati a concorrere nel pagamento della retta così come indicato negli atti richiamati all'art. 1, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia e del presente Regolamento.

## **ART. 5**

### **Condizioni e requisiti per l'integrazione della retta di ricovero**

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano s'intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio con lo scopo di garantire a colui che si trova in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Condizioni per accedere alla integrazione della retta di ricovero sono:

- a. l'effettivo possesso della residenza anagrafica nel Comune da almeno tre anni;



# COMUNE DI BIENTINA

Provincia di Pisa

- b. l'incapacità economica di sostenere gli oneri della retta da parte dell'assistito, anche facendo ricorso all'intervento dei familiari obbligati per legge a prestare gli alimenti;
- c. non essere proprietario o usufruttuario di beni immobili né di rendite finanziarie, anche in quota con altri soggetti, fatta eccezione per l'immobile posseduto in comproprietà con il coniuge e/o convivente e dallo stesso destinato ad abitazione principale;
- d. non aver ceduto ad altri soggetti, negli ultimi tre anni, a titolo oneroso la proprietà e/o altri diritti reali su propri beni immobili;
- e. non aver ceduto ad altri soggetti, negli ultimi tre anni, a titolo gratuito e/o con donazione la proprietà e/o altri diritti reali su propri beni immobili;

Qualora l'assistito sia l'unico dimorante nell'alloggio del quale risulti titolare di un diritto reale, l'Amministrazione Comunale interverrà per assisterlo economicamente a condizione che l'assistito medesimo metta l'immobile in disponibilità a titolo gratuito al Comune a tempo indeterminato con facoltà di utilizzo per le proprie finalità sociali.

Al coniuge del ricoverato va comunque assicurata una quota del reddito familiare pari all'importo del trattamento minimo previdenziale INPS per i lavoratori dipendenti.

Nel caso in cui si renda necessario assistenza immediata, anche se il ricoverato sia proprietario o usufruttuario di immobili o possieda beni patrimoniali o finanziari, sarà cura dell'Amministrazione provvedere affinché il ricoverato possa disporre dei beni stessi per le rette di ospitalità o per quanto gli occorra per la sua assistenza. L'eventuale quote di integrazioni retta erogata dal Comuni sarà considerata anticipo da recuperare nei confronti del ricoverato o degli eventuali obbligati.

Tutte le quote di cui al presente articolo sono rideterminate annualmente con decorrenza dal 1° gennaio nel caso di variazione di retta e/o nel caso di modifica dell'ISEE e comunque di alcuna delle condizioni previste.

L'assistito, o per lui il gestore o il parente per lui garante, comunicherà immediatamente all'Amministrazione Comunale ogni variazione della propria posizione economica.

I parenti dell'assistito tenuti a prestare gli alimenti comunicheranno immediatamente all'Amministrazione Comunale ogni variazione della propria posizione economica.

Eventuali deroghe alle condizioni previste nel presente articolo, potranno essere determinate con apposito atto della Giunta Municipale su parere obbligatorio del Responsabile del Servizio Sociale del Comune e dei Servizi Sociali dell'Asl 5 territorialmente competenti, con l'obbligo di comunicazione al Consiglio Comunale.



## **ART. 6**

### **Richiesta di accesso al contributo economico di integrazione della retta di ricovero**

La domanda di intervento, di norma contestuale alla richiesta di inserimento, deve essere inoltrata al Comune di Bientina e corredata della documentazione necessaria a giustificare la richiesta.

La domanda è istruita dal Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Bientina che, nel rispetto della vigente normativa, degli atti fondamentali e di indirizzo e del presente Regolamento, provvede con propria determina a definire l'intervento economico di integrazione, dandone comunicazione alla Giunta Municipale.

Possono essere altresì attivati interventi in deroga solo in casi di eccezionale rilevanza, debitamente motivati da relazione tecnico-professionale dall'Assistente Sociale, anche indipendentemente dalla condizione socio - economica, previa approvazione della Giunta Municipale.

## **ART. 7**

### **Controlli e verifiche**

Sulle dichiarazioni sostitutive presentate in ordine alla richiesta di interventi economici del presente regolamento, vengono attivati i controlli secondo i criteri e le modalità previste dalla vigente normativa e in particolare quelli stabiliti dalla normativa sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

## **ART. 8**

### **Recupero del credito per le prestazioni e servizi erogati**

Qualora il soggetto destinatario dell'intervento sociale non adempia al pagamento delle spese relative alle prestazioni e servizi erogati in suo favore, il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei suoi confronti per il rimborso delle somme che il Comune stesso ha dovuto a tal fine anticipare, con la maggiorazione degli interessi e delle eventuali spese giudiziarie sostenute.

Il Comune, in caso di inadempienza dell'obbligo di contribuzione da parte degli obbligati o coobbligati a tale prestazione secondo le disposizioni dell'art 433 c.c., salvo l'azione promossa dagli altri soggetti di cui all'Accordo, adotta le misure necessarie comprese quelle giudiziali.

Nel caso di rifiuto di intervento assistenziale da parte dei parenti obbligati per legge si provvederà alla segnalazione del caso ai competenti Organi dell'Autorità Giudiziaria e il Comune può attivarsi, in via surrogatoria quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si



astengano, al fine di superare lo stato di indigenza del richiedente, riservandosi nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

## **ART. 9**

### **Interruzione dell'intervento assistenziale**

Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione economica da parte dell'Amministrazione Comunale, vengano accertati con qualunque modalità, redditi o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati agli alimenti e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione della prestazione fino a quel momento concessa.

E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

## **ART. 10**

### **Norma finale**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono abrogate tutte le norme regolamentari approvate con gli atti C.C. n. 66/2001 e 78/2001 ed ogni altra norma regolamentare in contrasto con lo stesso.

Per quanto non previsto si applicano le norme previste dalla vigente normativa.

## **ART. 11**

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.